



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n.10/2015 RGP e n. 6/20126 RGTF a carico del Tesserato Cristiano Dieni (tess. 113052) e della affiliata A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo (18054) in persona del legale rappresentante p.t.

Proc. n.11/2015 RGP e n.7/2016 RGTF a carico del Tesserato Domenico Nicoletta (tess n 113053) e della affiliata A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo (18054) in persona del legale rappresentante p.t.

Nella seduta del 29 aprile 2016 ha adottato la sottoestesa

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare n. 6/15 R.G.T.F. a carico

- del tesserato **Cristiano Dieni** (Tess. n. 113052), nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21.03.2005;

- della affiliata A.S.D. **Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo (18054)**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

per le seguenti violazioni:

Art. 73 Reg. Giustizia, art. 3 comma 1, art. 2 comma 1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 27, commi 4-7-8, 33 commi 1-2 Reg. Organico, art. 7.1. lett. e, 8 comma 1 Reg. Sportivo, 8 comma 1 Reg. Sanitario, e artt. 1 e segg. D.M. 18 febbraio 1982,

- **Cristiano Dieni** per avere preso parte alla competizione di calendario federale «X° Trofeo Roberto il Guiscardo», in assenza della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica;

- **A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ente di appartenenza del tesserato Cristiano Dieni, a titolo di responsabilità diretta, per avere iscritto il tesserato medesimo alla competizione di calendario federale «X° Trofeo Roberto il Guiscardo», essendo egli privo della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica, nonché per avere, in qualità di Ente organizzatore della competizione, omissso il doveroso controllo sul possesso della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica in capo al tesserato Cristiano Dieni, consentendone la partecipazione alla gara».

Fatto commesso in Bova Marina (RC), in data 08 novembre 2015 e in data antecedente e prossima.

Nonché nel procedimento disciplinare n. 7/15 R.G.T.F. a carico del tesserato

- del tesserato **Domenico Nicoletta** (Tess. n. 113053), nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 13.07.2005;

- della affiliata A.S.D. **Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo (18054)**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

per le seguenti violazioni:

Art. 73 Reg. Giustizia, art. 3 comma 1, art. 2 comma 1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 27, commi 4-7-8, 33 commi 1-2 Reg. Organico, art. 7.1. lett. e, 8 comma 1 Reg. Sportivo, 8 comma 1 Reg. Sanitario, e artt. 1 e segg. D.M. 18 febbraio 1982,

- **Domenico Nicoletta** per avere preso parte alla competizione di calendario federale «X° Trofeo Roberto il Guiscardo», in assenza della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica;

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





- **A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ente di appartenenza del tesserato Domenico Nicoletta, a titolo di responsabilità diretta, per avere iscritto il tesserato medesimo alla competizione di calendario federale «X° Trofeo Roberto il Guiscardo», essendo egli privo della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica, nonché per avere, in qualità di Ente organizzatore della competizione, omesso il doveroso controllo sul possesso della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica in capo al tesserato Domenico Nicoletta, consentendone la partecipazione alla gara».
Fatto commesso in Bova Marina (RC), in data 08 novembre 2015 e in data antecedente e prossima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- A seguito di due distinti provvedimenti 07 marzo 2016 della Procura Federale di deferimento dinanzi a Codesto Tribunale per le predette violazioni, veniva fissata la comparizione personale delle parti interessate, con provvedimento presidenziale del 01 aprile 2016 ritualmente comunicato alle stesse, all'udienza del 29 aprile 2016 vista l'esigenza di trattazione congiunta (trattandosi di fatti della stessa specie verificatesi nello stesso contesto temporale) nella cui sede venivano trattati gli incardinati procedimenti.

- Sentito il Sostituto Procuratore e dato atto della impossibilità di sentire i deferiti per la loro ingiustificata mancata presenza, sussistendone i presupposti, per essere i procedimenti pendenti nello stesso grado e stato dinanzi al Tribunale Federale e ricorrendo l'ipotesi della connessione ex art. 72.1 nonché quella della continuazione, il Tribunale disponeva la riunione del procedimento disciplinare rubricato al n 7/2016 RGTF a quello rubricato al n 6/2016 RGTF.

Veniva costituito il fascicolo dibattimentale rappresentato dalla rispettiva documentazione prodotta dalla Procura federale, come da analitici indici.

- Il Tribunale non accoglieva la richiesta avanzata dalla A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo di accedere all'Ufficio del Gratuito patrocinio, in quanto l'Istituto non è ancora operante presso il CONI e per il Regolamento di Giustizia Federale non è prevista l'obbligatorietà della difesa tecnica.

- Il Sostituto Procuratore Federale nel riportarsi ai motivi dell'atto di deferimento e, altresì, tornando ad evidenziare che nella specie si configurava, anche per l'intervenuto riconoscimento, la responsabilità diretta dei tesserati e della società affiliata, anche organizzatrice della manifestazione sportiva, chiedeva applicarsi ad ognuno dei tesserati, previa concessione della attenuante di cui all'art. 68 comma 1 lett e) RG in ragione della giovane età di entrambi, la sospensione di gg 20 da ogni attività sportiva sociale e federale, e alla società, alla quale ugualmente veniva concessa l'attenuante di cui al predetto articolo, per la corretta condotta procedimentale tenuta, la ammenda di 25 volte la quota di affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nel corrente anno sportivo, pari ad euro 1.250,00 così determinata: 20 volte per il doppio ruolo avuto; ridotta a 15 volte per la concessione di cui all'art. 68 comma 1 lett e) RG, aumentata per l'art 72 RG a 25 volte.



Si rileva

IN DIRITTO

Risulta pienamente provata la responsabilità disciplinare dei deferiti e segnatamente: dei tesserati Cristiano Dieni (tess n 113052) e Domenico Nicoletta (tess n 113053), che hanno preso parte, in Bova Marina (RC), in data 08 novembre 2015, alla competizione di calendario federale «X° Trofeo Roberto il Guiscardo» (R1518027), in assenza della necessaria abilitazione medico sportiva agonistica; nonché dell'Associazione di appartenenza dei tesserati **A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo** (18054) a titolo di responsabilità diretta, società peraltro anche organizzatrice della gara che, nonostante la visita medica-sportiva di cui erano in possesso gli atleti non fosse agonistica, ha egualmente iscritto e fatto partecipare i predetti alla competizione.

Dall'esame dell'estratto storico del database federale, emerge con tutta evidenza come l'idoneità sportiva agonistica dei tesserati Cristiano Dieni e Domenico Nicoletta, seppur valida rispettivamente sino al 15.05.2016 per il primo e sino al 28.01.2016 per il secondo, risulti non agonistica.

La società organizzatrice del torneo, A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo, ha fatto pervenire scritti difensivi, anche a nome dei propri tesserati, dopo la notifica dell'atto di chiusura delle indagini.

In sintesi, A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. Gianluca Addamo, ha affermato che l'atleta Cristiano Dieni veniva iscritto alla gara dalla stessa società e che il tesserato risultava in possesso "*del certificato di idoneità sportiva non agonistica valevole fino al 15.05.2016*". Stesso a dirsi per il tesserato Domenico Nicoletta, iscritto anch'esso alla medesima gara pur risultando in possesso "*del certificato di idoneità sportiva non agonistica valevole fino al 28.01.2016*". Nelle citate memorie difensive è presente un riconoscimento di responsabilità da parte della società che afferma in sostanza che l'iscrizione dei tesserati alla gara federale "*è stata determinata da un mero errore del sottoscritto nell'interpretazione delle norme federali che attendono alla certificazione dell'idoneità sportiva*". Tale errore, continua il sig. Addamo ha fatto sì che quest'ultimo ritenesse "*in piena buona fede*" l'equivalenza del certificato attestante l'idoneità sportiva non agonistica e quello attestante invece quella agonistica.

Tale errore, si legge nelle memorie, "*ha determinato l'incolpevole partecipazione alla competizione*" dei suddetti minori, i quali disconoscono "*la problematica della certificazione*"

Conclude l'A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo riconoscendo l'errore e rimettendosi all'equo giudizio del Tribunale, Chiedendo, inoltre, di stralciare la posizione dei tesserati Cristiano Dieni e Domenico Nicoletta, "*essendo stata la partecipazione alla competizione determinata dal mero errore interpretativo del sottoscritto*", sospendendo pertanto qualsivoglia giudizio nei confronti dei predetti. L'accusa risulta provata né vale a scalfire i contestati profili di responsabilità la difesa della affiliata, che, anzi, nella sostanza avvalora gli addebiti. Ritiene, poi, questo Tribunale di non dover stralciare la posizione dei minori, così come richiesto dall'Ente di appartenenza. Invero, la costante giurisprudenza del Tribunale Federale



accoglie positivamente la possibilità di incolpazione e deferimento per i tesserati minori di anni 14, consentendo quindi di valutare e procedere nei confronti dei citati tesserati.

Invero, i deferiti sono incorsi nelle contestate violazioni dal momento che il certificato di idoneità sportiva agonistica del tesserato deve necessariamente sussistere al momento del suo accesso e partecipazione ad una competizione, stante le connesse rilevanti responsabilità anche extra sportive che ne possono derivare, in ossequio al rigido disposto del Regolamento Organico e di quello Sportivo federale e dello stesso art. 5 del DM 18 febbraio 1982, con cui si prevede che la validità del certificato medico di idoneità rilasciato ai soggetti riconosciuti idonei deve permanere sino alla successiva visita periodica, con ciò riconoscendo che sia il tesserato Cristiano Deni che il Tesserato Domenico Nicoletta, in possesso di idoneità sportiva non agonistica, non dovevano né potevano partecipare alla competizione dell'08.11.2015, per aver preso parte alla competizione di cui trattasi, in assenza della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica.

Quanto sopra vale a maggior ragione nei confronti della A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto il Guiscardo, società di appartenenza dei tesserati anche in considerazione del doppio ruolo svolto nella vicenda.

Sull'affiliata incombeva la rigorosa funzione di preventivo controllo della valida disponibilità in capo all'atleta della certificazione medica attestante la sua idoneità fisica alla pratica sportiva, nonché la funzione di controllo successivo, ancor più penetrante, della sussistenza di detta certificazione abilitante al momento dell'accesso e della conseguente partecipazione alla gara, mancati interventi maggiormente censurabili per la indiscussa facilità e immediatezza del relativo accertamento tramite l'istituto e operante FITARCO PASS.

Giova ricordare le norme legislative e federali, a tutela e salvaguardia della salute dell'atleta:

- il combinato disposto degli artt. 8, comma 1, Reg. Sanitario Federale e 1 e segg. DM 18 febbraio 1982, per il quale il tesserato che svolge attività agonistica deve essere in possesso di regolare certificazione attestante la sua idoneità fisica alla pratica sportiva della specifica disciplina;
- gli artt. 28, commi 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Organico, per i quali sono da considerare atleti che svolgono attività agonistica (art. 37 R.O.), e come tali sottoposti all'obbligo di certificazione di idoneità medico-agonistica con validità biennale, tutti coloro, come nel caso di specie, che prendono parte a competizioni federali, con le sole eccezioni delle esulanti fasi territoriali dei Giochi della Gioventù e delle competizioni di calendario sperimentale;
- l'art. 34, commi 1 e 2, Reg. Organico, per il quale le Società e Associazioni Sportive sono tenute a far sottoporre i propri atleti che partecipano alle citate competizioni a visita medica, al fine di farne accertare l'idoneità sportiva e l'esito della stessa deve essere registrato sul FITARCO PASS, tenuto agli atti della società o associazione sportiva e debitamente aggiornato.

Si consideri, poi, che l'art. 8 comma 1 Reg. Sportivo dispone che *"i tesserati che intendono iscriversi ad una gara di calendario devono far pervenire l'iscrizione alla Società Organizzatrice, esclusivamente tramite la società di appartenenza entro il termine stabilito dal programma"*.



Infine, con circ. n. 30/2015 il Consiglio federale, dopo aver preso atto delle normative emesse dal Ministero della Salute, ha provveduto a modificare gli artt. 27.3, 27.4 e 27.5 del Regolamento Organico, confermando – al citato art. 27.4 – che: “*i tesserati atleti non rientranti tra quelli elencati al precedente comma (leggasi i tesserati atleti, che partecipano a gare di calendario sperimentale e i ragazzi che prendono parte esclusivamente alle fase comunali, provinciali e regionali dei Giochi della Gioventù del Trofeo Pinocchio e ai dei Giochi Sportivi Studenteschi e/o Campionati Studenteschi) devono essere in possesso, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico con validità biennale (tabella A, DM 17/02/1982 e sm)....*”.

Dal detto rigido e puntuale contesto si ricava che la partecipazione di un atleta privo di regolare certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico ad una competizione ufficiale della Federazione costituisce fatto di rilevante gravità sanzionato disciplinarmente, per comportare rilevanti responsabilità anche extra sportive a carico di tutti i soggetti obbligati al rispetto delle sopracitate disposizioni. È pertanto senz'altro configurabile la responsabilità sia dei tesserati che della società di appartenenza nonché organizzatrice per violazione degli articoli contestati.

Considerata la gravità della condotta omissiva sia degli atleti per avere messo in pericolo con detto comportamento anche la loro stessa salute e la propria incolumità fisica, che della società affiliata, a titolo di responsabilità diretta, per non avere adempiuto, al suo primario e preventivo obbligo di approfondita verifica, tra l'altro facilitata dalle tempestive risultanze del FITARCO PASS, della non idoneità agonistica medico sportiva dei propri tesserati, curandone, altresì, la iscrizione e consentito l'accesso e la partecipazione alla competizione dalla stessa organizzata, è da ritenersi congrua, in relazione alla rilevanza del fatto e nel contempo tenuto conto della mancanza di precedenti e pendenze disciplinari degli incolpati, l'applicazione: ai tesserati Cristiano Dieni (Tess. n. 113052) e Domenico Nicoletta (Tess. n. 113053), concesse le attenuanti generiche per la minore età, la sanzione della sospensione di gg. 20 da ogni attività sportiva, sociale e federale (pena base 30 gg meno $1/3 = 20$ gg); alla A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo (18054), in persona del legale rappresentante p.t., applicata la continuazione ex art. 72.1 e concesse le medesime attenuanti generiche di cui sopra in considerazione del comportamento procedimentale tenuto, quella della sanzione pecuniaria della ammenda di venti volte la quota di affiliazione per l'anno 2016 (pena base 20 volte quota di affiliazione + $1/3$ per aumento contestata continuazione come sopra, diminuita di $1/3$ per le concesse attenuanti) pari ad € 1.000,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40, 64.1 lett.a) n.3 e 4, 68.1 lett. e) e 72.1 RG, riconosciuta la responsabilità disciplinare dei tesserati Cristiano Dieni (tess n 113052) e Domenico Nicoletta (tess n 113053) per le violazioni contestate, concesse l'attenuante all' art 78.1 lett e) RG, applica ad entrambi la sanzione della sospensione per gg venti (20) da ogni attività sportiva sociale e federale; riconosciuta altresì la responsabilità



diretta della ASD Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo (18054), applicata la continuazione ex art. 72.1 RG e concesse la medesima attenuante di cui sopra, applica alla stessa la sanzione pecuniaria della ammenda di 20 volte la quota di affiliazione deliberata dal Consiglio Federale per il corrente anno sportivo, pari ad euro 1.000,00.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Estensore Avv Paola Potenza

Roma, 29 aprile 2016

Depositata il 5 maggio 2016

Il Giudice Relatore
Avv. Paola Potenza



Il Presidente
Avv. Amos Benni

